

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Presidente |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Valentina Piccinini | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore) |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 6 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 24 ottobre 2009 la società ricorrente, lamentava che la banca avesse inspiegabilmente “nuovamente interrotto l’invio” delle quietanze relative ai pagamenti delle rate dei due mutui con esso intermediario stipulati, scadute successivamente all’8 maggio 2009. Avendo necessità di disporre, sollecitava l’adempimento e chiedeva che fossero impartite le opportune disposizioni affinché non venisse ancora interrotto l’invio delle quietanze.

In data 30 ottobre 2009 l’intermediario ha comunicato alla richiedente che le quietanze erano state spedite fino ad ottobre all’indirizzo della società, dove erano stati spediti anche gli estratti conto. In via eccezionale ha predisposto l’invio delle ricevute di ottobre per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Per evitare disguidi l’intermediario ha proposto il ritiro delle ricevute direttamente presso i suoi uffici.

L’11 novembre 2009 la ricorrente ha presentato un secondo reclamo con il quale, ribadendo le precedenti richieste, dichiara di essere ancora in attesa di ricevere le quietanze dall’8 giugno all’8 settembre 2009 relative ai suddetti mutui.

L’intermediario ha risposto di avere già spedito le ricevute per posta ordinaria aggiungendo che copia delle stesse sono state poste a disposizione della cliente presso la propria direzione.

La ricorrente ha insistito con nota del 9 dicembre 2009, chiedendo l’invio per posta delle ricevute più volte richieste, e il 15 dicembre la banca ha dichiarato la propria disponibilità



ad aderire alla richiesta della cliente subordinando la sua adesione al pagamento delle spese preventivate in 85 euro.

La ricorrente non ha accettato la proposta dell'intermediario e ha presentato ricorso a questo Arbitro ricapitolando lo svolgimento della vicenda e chiedendo che sia imposto alla banca di inviarle al proprio recapito le ricevute dei pagamenti effettuati sui mutui in questione dal maggio al settembre 2009.

Ha controdedotto l'intermediario affermando che il pagamento delle rate dei mutui in questione avveniva mediante addebito sul conto corrente intrattenuto dalla società presso la banca; che i pagamenti sono stati sempre regolarmente addebitati sul conto e gli estratti conto di riferimento sono stati sempre recapitati e ricevuti all'indirizzo della ricorrente, così come le quietanze dei mutui.

Ha aggiunto che, quando ha ricevuto la comunicazione del 24 ottobre 2009 ha disposto l'invio delle quietanze relative alle rate pagate in quel mese, a mezzo di raccomandata e, constatato che l'invio era andato a buon fine, al nuovo reclamo della cliente ha comunicato di avere messo a disposizione presso la propria sede le quietanze richieste, invitando la reclamante a ritirarle. La ricorrente ne ha preteso la spedizione a mezzo posta, e la banca ha aderito alla richiesta subordinandone l'adempimento al pagamento delle spese relative previste nel contratto, a tal fine costituendo preventivamente un fondo spese di euro 50,00.

La ricorrente non ha accettato le condizioni poste dalla banca ed ha preferito rivolgersi all'Arbitro per la soluzione della questione.

DIRITTO

La corrispondenza prodotta in questo procedimento dimostra l'esistenza di una certa conflittualità tra le parti che ha impedito una soluzione bonaria della controversia.

Sotto il profilo probatorio la rappresentante della ricorrente asserisce che in seguito al suo recesso dal contratto di conto corrente intestato al defunto suo marito, la banca avrebbe interrotto l'invio delle ricevute del pagamento delle rate di due mutui contratti della società ricorrente con la banca stessa. L'intermediario non ha idoneamente smentito l'affermazione.

Alla prima richiesta della ricorrente di invio delle ricevute dei pagamenti delle rate dei due mutui, in data 24 ottobre 2009, la banca ha dichiarato di avere inviato le quietanze all'indirizzo della società, stabilito per il recapito degli estratti del conto sul quale venivano regolati gli addebiti per le rate dei mutui. Comunque, ha assicurato che avrebbe inviato per raccomandata AR le due ricevute relative al mese di ottobre, proponendo però, il ritiro delle altre ricevute precedenti presso i suoi uffici nei quali erano state messe a sua disposizione.

Alla insistenza della ricorrente di volere ricevere i documenti in discussione per posta, la banca ha aderito a condizione che la ricorrente pagasse le spese relative.

La questione, dunque, si riduce stabilire se ed in quali limiti sia fondata la pretesa della ricorrente o quella dell'intermediario.

I contratti di conti correnti bancari ed in generale i contratti bancari prevedono che l'intermediario dia periodicamente notizia al cliente dell'andamento dei loro rapporti a mezzo posta e ne stabiliscono il costo che viene addebitato sul conto corrente del cliente. Questo avviene anche per il pagamento di rate di mutui regolate su conto corrente, come nel caso di cui si tratta.

Appare perciò comprensibile la posizione assunta dall'intermediario che, dopo avere messo gratuitamente a disposizione le quietanze presso i propri uffici, di fronte alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pretesa della cliente di ottenerne l'invio al proprio indirizzo, non oppone un rifiuto, ma chiede il pagamento delle spese relative.

Ma, anche se appare comprensibile, la richiesta di pagamento anticipato da parte della banca non è giustificata perché non può fondatamente essere ritenuto, in assenza di qualsiasi prova, che l'invio delle quietanze che la ricorrente dichiara di non avere ricevuto sia realmente avvenuto regolarmente in precedenza, come sostiene l'intermediario, e che i documenti dei quali si propone l'invio previo pagamento di euro 50,00 siano effettivamente dei duplicati.

Nella situazione descritta questo Arbitro ritiene che la controversia debba essere risolta contemperando gli interessi di entrambi i contendenti disponendo che l'intermediario faccia pervenire con un unico invio a mezzo posta alla ricorrente le sei quietanze richieste (dal giugno al settembre 2009) addebitando alla destinataria unicamente le spese postali.

P. Q. M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario faccia avere, con unico invio, alla ricorrente le quietanze richieste, addebitando alla medesima esclusivamente il costo delle spese postali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTA